

# Dal 1 marzo comunicazioni per l'accesso al "Bonus pubblicità 2021"

Dal 1 al 31 marzo 2021 occorre presentare le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-*bis* del DL 50/2017 in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Con riferimento a tali investimenti, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, sussiste un diverso regime a seconda della tipologia di investimenti (stampa o radio-tv); ciò si evince anche dalle istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione, che sono state aggiornate tenendo conto delle nuove disposizioni.

L'art. 1, comma 608 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nel modificare la norma istitutiva dell'agevolazione (introducendo il nuovo comma 1-*quater* all'art. 57-*bis* del DL 50/2017), ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (di seguito "stampa"), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione per l'accesso al credito d'imposta confermano che per gli anni 2021 e 2022 è previsto un regime differenziato in relazione alla tipologia degli investimenti.

Solo per gli investimenti sulla "stampa" viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, le istruzioni precisano che si applica la normale disciplina di cui al comma 1-*bis* del citato art. 57-*bis*: il credito

d'imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell'1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.

Resta ferma l'applicazione del limite *de minimis* di cui ai Regolamenti dell'Unione europea.

Sono quindi previste specifiche istruzioni con riferimento ai dati da indicare in merito al credito 2021 e 2022. In particolare, secondo le istruzioni:

- in colonna 2 va indicato l'ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell'anno di riferimento sulla "stampa";
- la colonna 3, relativa agli investimenti effettuati nell'anno precedente sulla "stampa", non va compilata;
- in colonna 6 va indicato l'ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell'anno di riferimento sulle "emittenti televisive e radiofoniche locali";
- in colonna 7 va indicato l'ammontare degli investimenti effettuati nell'anno precedente sulle "emittenti televisive e radiofoniche locali".

Le altre colonne sono compilate automaticamente dall'applicazione web.

Viene inoltre precisato che per gli investimenti indicati sul canale "Emittenti televisive e radiofoniche locali", l'applicazione web non consente la compilazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva se la misura percentuale dell'incremento esposta nella colonna 13 è inferiore alla soglia dell'1%.

Secondo le istruzioni, il credito d'imposta richiesto in relazione al mezzo "stampa", esposto nella colonna 5, è determinato nella misura del 50% degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell'anno di riferimento (2021 o 2022).

Il credito d'imposta richiesto in relazione al mezzo "emittenti televisive e radiofoniche locali", esposto nella colonna 9, è determinato nella misura del 75% dell'ammontare dell'incremento (colonna 8).

Il credito d'imposta complessivo è quindi determinato sommando

i due crediti d'imposta calcolati come sopra indicato.

***Dichiarazione sostitutiva a gennaio 2022***

Con riguardo alla dichiarazione sostitutiva degli investimenti, che dovrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022 per gli investimenti 2021, le istruzioni precisano che tale dichiarazione è intesa ad attestare l'effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell'investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta". La dichiarazione sostitutiva, quindi, non esclude che gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno di riferimento siano superiori a quelli preventivati e confermati nella medesima dichiarazione sostitutiva telematica.

Ai fini della concessione dell'agevolazione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

(MF/ms)